

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 177

Dopo l'articolo 177 aggiungere il seguente:

«Articolo 177-bis.

1. Non è dovuto per l'anno 2020 il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistiche ricreative.»

ZUCCONI *Zucconi*
TRANCASSINI *Trancassini*
LUCASELLI *Lucaselli*
RAMPELLI *Rampelli*

177.98

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 177

Dopo l'articolo 177 aggiungere il seguente:

«Articolo 177-bis.

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".»

ZUCCONI *Zucconi*

TRANCASSINI *Trancassini*

LUCASELLI *Lucaselli*

RAMPELLI *Rampelli*

177.olo

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 177

Dopo l'articolo 177 aggiungere il seguente:

«Articolo 177-bis.

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 sopprimere le parole "riferibile alle utenze domestiche" e al successivo comma 659 sostituire le parole "può prevedere" con la parola "prevede".»

ZUCCONI *Zucconi*
TRANCASSINI *Trancassini*
LUCASELLI *Lucaselli*
RAMPELLI *Rampelli*

177.011

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 177

Dopo l'articolo 177 aggiungere il seguente:

«Articolo 177-bis.

1. I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 sono sostituiti dai seguenti: " 732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del d.p.r. 29

177.013

✓

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni.»

ZUCCONI *Zucconi*

TRANCASSINI *Trancassini*

LUCASELLI *Lucaselli*

RAMPELLI *Rampelli*

177.013 /

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 177

Dopo l'articolo 177 aggiungere il seguente:

«Articolo 177-bis.

1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28/12/2015 nr. 208 è sostituito dal seguente: "484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159."»

ZUCCONI

Zucconi

TRANCASSINI

Trancassini

LUCASELLI

Lucaselli

RAMPELLI

Rampelli

177.014

AC 2500

Emendamento

Art. 182

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:

“484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”».

FIRMA

Di Maio **MARCO**

182.26

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 732 è sostituito con il seguente:

“732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

b) il comma 733 è sostituito dal seguente:

“733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle

amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni".

FIRMA

Di Maio

182.28 /

All'articolo 182, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“ 2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) *le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;*

2) *dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;*

3) *le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019»;*

4) *alla lettera a) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;*

5) *alla lettera b) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;*

6) *dopo la lettera b) aggiungere: « c) La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;*

b) al comma 733:

1) *le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;*

2) *dopo «importo» la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;*

3) le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021».


4) dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».

5) dopo le parole «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni»;

c) 2-quater. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lett. b), n.1.3), dopo le parole «difficile rimozione» aggiungere le parole «e pertinenze»;

b) i numeri 2) e 2.1) sono soppressi.


DE GIROLAMO CARLO UGO

182.30 /

Camera dei deputati

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Emendamento

Articolo 182

(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

Al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo:

"In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai fini di una regolarizzazione formale della validità delle concessioni demaniali marittime, i Comuni rilasciano apposita certificazione che attesti l'estensione di 15 anni della durata dei titoli concessori in essere."

CRISTINA, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHUTO, D'ATTIS, PAOLO RUSSO, PELLA,
CANNIZZARO, D'ETTORE

FLORINI

182.35

A.C. 2500

EMENDAMENTO

ARTICOLO 182

182.40 %

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo dopo le parole "rapporto concessorio in atto" aggiungere le seguenti "secondo i termini di cui all'art. 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,".

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "legge 28 febbraio 2020, n.8" aggiungere le seguenti: " ; i concessionari autocertificano agli enti concedenti il mantenimento dei requisiti di legge e la volontà di proseguire nel rapporto concessorio con l'impegno al pagamento del rateo annuale del canone, l'adeguamento delle garanzie fideiussorie e il versamento anticipato dell'imposta di registro"

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "per fatto del concessionario." aggiungere le seguenti: "diverso dai casi di mancato o ritardato pagamento del canone oggetto di contenzioso."

d) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2 - bis. All'articolo 1, comma 251, della legge 296 del 2006, alla lettera b al punto 1.3, dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte le parole «e pertinenze demaniali marittime.».

2 - ter. Sono abrogati i punti 2 e 2.1 dell'art. 1, comma 251 della legge 296 del 2006.

2- quater. L'articolo 1 comma 484 della Legge del 28/12/2015 n. 208 è così sostituito:

Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque

oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2- quinquies. Il comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

- a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2- sexies. Il comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni.

2- *septies*. Dal 1° gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.

2- *octies*. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le misure dei canoni di cui al comma 3 del presente articolo per le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano con i criteri e le modalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 2017 n. 29."

2 – *novies*. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al comma 3-bis, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2007 ai sensi del comma 3-bis sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione; gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019 effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al precedente periodo."

2- *decies*. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola "turisti" è sostituita dalla parola "diportisti" e sono aggiunte le parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

2 – *undecies*. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;"

2 – *duodecies*. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge".

2 – *terdecies*. Per tutte le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, commerciali o destinati alla portualità per la nautica da diporto l'importo del canone demaniale per l'annualità 2020 è ridotto del 50 per cento.

BURATTI

Motivazioni

L'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 128, al comma 2 definisce la portata applicativa delle norme già vigenti in materia di concessione marittima per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi dei beni demaniali.

L'emendamento propone misure correttive a sostegno di coloro che gestiscono in concessione beni pertinenziali ovvero strutture in muratura cui è applicato il cosiddetto canone OMI.

Tale intervento si rende necessario alla luce dell'unanime riconoscimento dell'ingiustizia e dell'insostenibilità dei canoni OMI per come attualmente calcolati.

Il comma 2-bis e 2-ter apportano modifiche all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, abrogando i criteri di calcolo dei canoni delle concessioni demaniali pertinenziali e comunque basati sui valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare assoggettandoli alla disciplina prevista per le aree con impianti di difficile rimozione.

La proposta emendativa è finalizzata ad abrogare la previsione di un trattamento differenziato fra le opere di difficile rimozione e quelle pertinenziali che si è rivelato ingiusto e insostenibile.

Il comma 2-quater, fino al riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, introduce la sospensione dei procedimenti amministrativi di riscossione coattiva dei canoni nonché dei procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di concessioni demaniali derivanti dall'applicazione dei canoni OMI. Sospende, inoltre, gli effetti dei provvedimenti amministrativi già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.

I comma 2-quinques e 2-sexies apportano modifiche all'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modifiche volte a ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2.1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e ss. mm. La proposta emendativa interviene su una norma che è stata approvata all'unanimità del Parlamento (l'art. 1 commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147) a conferma della ingiustizia riguardo l'applicazione dei canoni OMI in corso e della necessità di un intervento di moratoria in attesa di quello riparatore.

Il comma 2-septies aggiorna l'importo annuo minimo dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari demaniali marittimi con qualunque finalità euro 2.500,00.

I commi, dal 2-opties al 2-duodecies, si riferiscono a norme attinenti la nautica da diporto.

Ad oggi sono 23 i porti turistici italiani, titolari di concessioni demaniali per le strutture dedicate alla nautica da diporto, in contenzioso con lo Stato per la disciplina dettata dall'art. 1, comma 252, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) con la quale hanno subito aumenti retroattivi dei canoni, in alcuni casi fino al 350% rispetto al periodo precedente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 27.01.2017, ha evidenziato come l'aumento dei canoni è possibile (e quindi legittimo), ma *"va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007"* (paragrafo 5.7), dando una interpretazione "costituzionalmente corretta" delle disposizioni della Legge 296 del 2006.

Pertanto si propone l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale da applicare per tutto il comparto della Nautica da diporto e la modifica/precisazione di alcune norme che riguardano le attività inerenti il settore della portualità turistica. Come il decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, che ha rimosso le sperequazioni vigenti in campo turistico riconoscendo alcuni servizi della nautica, ma lasciando tuttavia aperti alcuni dubbi interpretativi che ne hanno condizionato l'applicazione. La modifica li chiarisce, restringendo il campo di applicazione recependo il limite introdotto con la Circolare 6E 2015 dell'Agenzia delle Entrate.

La disposizione non produce variazione di gettito.

Inoltre al fine di fermare la delocalizzazione delle nostre aziende di fornitura navale, in atto verso Paesi UE confinanti, si propone di introdurre nel nostro ordinamento tributario misure simili a quelle adottate

all'estero, coinvolgendo il cessionario nell'accertamento dei requisiti necessari per l'applicazione del regime di non imponibilità prevista dall'art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972.

La modifica normativa tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Euro-unionale che impone al fornitore la verifica concreta della condizione dell'alto mare ed è finalizzata a regolare la responsabilità dei soggetti che effettuano le operazioni senza applicazione dell'IVA, nell'ambito di un settore molto importante e strategico per l'Italia ovvero quello della nautica commerciale e mercantile, per le unità che effettuano tratte in "alto mare".

In particolare, chi intende acquistare beni o servizi godendo della non imponibilità prevista dall'art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, può farlo sulla base di una dichiarazione dell'acquirente, emessa sotto la propria responsabilità, che attesti la sussistenza del requisito previsto dalla predetta norma, ovvero che la nave è effettivamente e prevalentemente adibita ad effettuare viaggi in alto mare, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. C-197/12 citata).

Di conseguenza vengono regolate anche le conseguenze sanzionatorie.

La modifica proposta, oltre ad essere in linea con la disciplina delle dichiarazioni di intento (articolo 8, comma 1, lettera c del DPR n. 633 del 1972), tutela l'erario, responsabilizzando il soggetto che si avvale dell'acquisto senza IVA (il cessionario) ed evita irrigidimenti nei traffici commerciali, esonerando i fornitori che ricevono la dichiarazione del cessionario dall'onere - per loro tecnicamente impossibile - di verificare l'uso effettivo cui successivamente sarà adibito il mezzo.

Anche queste disposizioni non producono variazioni di gettito.

L'ultimo comma 2 - terdecies prevede per tutte le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, commerciali o destinati alla portualità per la nautica da diporto la riduzione dell'importo del canone demaniale per l'annualità 2020 del 50%.

182.40 /

C. 2500
Emendamento
Articolo 182

182.43 %

EPZ

RAFFAELLI, DI MURO, ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;

2) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;

3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

4) al comma 732 lettera a) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

5) al comma 732 lettera b) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;

6) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;

7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

8) al comma 733 dopo «importo» la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;

9) al comma 733 le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021»;

10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;

11) al comma 733 dopo le parole «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.»;

c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

«1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di

cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".».

182.43 /.

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 182

Dopo il comma 2 dell'articolo 182 aggiungere il seguente

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:

683-bis La durata di cui al comma precedente è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno direttamente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241.»

ZUCCONI *Zucconi*
TRANCASSINI *Trancassini*
LUCASELLI *Lucaselli*
RAMPELLI *Rampelli*

182.57

EMENDAMENTO

AC 2500

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo 182

Il comma 2 dell'articolo 182 è sostituito con il seguente:

2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1 comma 251 punto 2 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.

ZUCCONI *Zucconi*
TRANCASSINI *Trancassini*
LUCASELLI *Lucaselli*
RAMPELLI *Rampelli*

182.58

EMENDAMENTO

Art. 182

Il comma 2 è così sostituito:

3. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per la durata quindicennale ivi stabilita, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

4. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
5. L'art. 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così sostituito:
<<1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare, è sospeso dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali, come previsti dall'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; i criteri determinati a seguito della revisione si applicano a far data dal 1° gennaio 2020 e comunque non possono prevedere per l'anno 2020 importi superiori al 50% di quelli determinati alla data di approvazione della presente legge; continua ad essere sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494>>.

ZUCCONI, ACQUAROLI, CAIATA, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPPELLI

182.74

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 182

Dopo comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2020 non è dovuto il canone demaniale marittimo per le concessioni con finalità turistiche ricreative.

Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo










182.80

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 182

Il comma 2 è sostituito con il seguente

2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1 comma 251 punto 2 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296.

    
Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo
   

182.81

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 182

Dopo comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:
"683-bis La proroga di cui al comma 1 è aumentata a venti anni per coloro che, nell'ultimo quinquennio hanno direttamente utilizzato, anche in parte, la concessione e a venticinque anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241

Bergamini, Martelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo


182.82

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 182

Dopo comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis.. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28/12/2015 nr. 208 è sostituito dal seguente: "484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.


Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Pablo Russo

182.83

Articolo 182

Dopo comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 732 e 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 sono sostituiti dai seguenti "732. Nelle more del riordino della materia, da effettuare entro il 30 settembre 2021, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 30 settembre 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il 30 settembre 2021. In caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata; la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni.

Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Pella, Paolo Russo

EMENDAMENTO

Art. 182

182.94 %

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è così sostituito:

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per la durata quindicennale ivi stabilita, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-ter. L'art. 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così sostituito:

"1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare, è sospeso dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali, come previsti dall'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative; i criteri determinati a seguito della revisione si applicano a far data dal 1° gennaio 2020 e comunque non possono prevedere per l'anno 2020 importi superiori al 50% di quelli determinati alla data di approvazione della presente legge; continua ad essere sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".

BURATTI, ROTA, TOPO

Motivazione SOSPENSIONE DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI

L'emendamento contiene tre interventi previsti a sostegno dei titolari di concessioni demaniali marittime:

1. Al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, viene consentito agli operatori di proseguire senz'altro l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per la durata quindicennale ivi stabilita.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime e di imprese turistico-ricettive all'aria aperta sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni dovuti per aree e specchi acquei.
3. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare, è sospeso dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali, come previsti dall'art. 1, comma 677,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il cui calcolo è attualmente determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) per la zona di riferimento; i criteri determinati a seguito della revisione si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2020 e comunque non potranno prevedere per l'anno 2020 importi superiori al 50% di quelli previsti alla data di approvazione della legge, nel riconoscimento della sussistenza di un evento dannoso di eccezionale gravità che comporta una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione.

182.94 /

A.C. 2500 Emendamento

Articolo 182

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".

Bergamini, Mandelli, Occhiaro, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Eubè, D'Alò, Pata Paolo Russo

182.99